

N. R.G. 5192/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulia Stano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. **5192/2021**

tra

DE MARTINO NORANTE MARIO GIULIO (c.f. DMRMGL67D23E155V), nato a Gravina in Puglia il 23.4.1967, residente a Barletta, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dibenedetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Barletta in via della Repubblica 7, in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale
OPPONENTE E ATTORE IN RICONVENZIONALE
e

SOCIETA' COOPERATIVA ALLEANZA AGRICOLA – SOCIETA' AGRICOLA (P. IVA 08285690726), con sede a San Ferdinando di Puglia, contrada San Tommaso 3, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Cefola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, a Barletta in via Michele Raffaele Mauro 12/C, in forza di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 marzo 2023.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2021 il sig. De Martino Norante Mario Giulio ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1393/2021, notificato il 16.9.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 66.259,99, a titolo di ripetizione di somme indebitamente incamerate abusando della carica di presidente del consiglio di amministrazione della società opposta, oltre interessi nella misura legale dall'ultimo bonifico al saldo e spese della procedura monitoria.

L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito e, in alternativa, l'improponibilità della domanda, contenendo l'atto costitutivo della cooperativa clausola compromissoria secondo cui "*le controversie che dovessero sorgere fra i soci o tra alcuni di essi e/o loro*



eredi e la società in dipendenza del presente statuto, sulla sua interpretazione ed esecuzione nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci ovvero nei loro confronti promosse, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere rimesse al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società" (art. 42, Controversie); ha eccepito, in via preliminare subordinata, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Trani, in quanto la controversia, relativa a rapporti societari, rientrerebbe nella competenza del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa; ha addotto, nel merito, di avere effettuato conferimenti di merce e finanziamenti in favore della cooperativa per complessivi euro 173.249,31, così maturando un controcredito nei confronti della stessa pari ad euro 13.149,31. Ha quindi eccepito la compensazione tra il proprio e l'altrui credito, e proposto domanda riconvenzionale di pagamento per la differenza, pari ad euro 13.149,31 o alla diversa somma risultante dall'istruttoria, concludendo in ogni caso per la revoca del decreto opposto e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.

Costituendosi in giudizio la Società cooperativa Alleanza agricola ha aderito all'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Trani e sostenuto l'infondatezza nel resto delle avverse difese, sostenendo in particolare che la clausola compromissoria non sarebbe applicabile in caso di cessazione del rapporto sociale (e quindi al caso presente, essendovi stato, il 16 gennaio 2021, recesso del socio) e concludendo per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Gennaro Cefola, antistatario.

Con ordinanza del 23 maggio 2022 il giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 17 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione di improponibilità della domanda, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale.

Venendo alle questioni di causa, deve ribadirsi nella presente pronuncia quanto già diffusamente esposto nell'ordinanza del 23 maggio 2022, ovvero che, per quanto parte opposta abbia aderito alla eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Trani, per essere competente il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, occorre sottolineare che l'art. 38, secondo comma, c.p.c. può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile; ove invece sia sollevata eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.

Nella specie, l'opponente ha formulato solo in via subordinata l'eccezione di incompetenza, per essere competente il tribunale delle imprese, sicché devono essere preliminarmente esaminate le preliminari eccezioni di incompetenza o improponibilità della domanda, essendo devoluta la controversia alla cognizione arbitrale.

Ebbene, per giurisprudenza costante, cui si aderisce, "salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purchè relative a situazioni con questo costituite" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 565 del 22/01/1999; Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 22/02/1993; Sez. 1, Sentenza n. 28485 del 22/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 13531 del 20/06/2011; Sez. 1, Ordinanza n. 3795 del 08/02/2019): in tali ipotesi quindi la clausola compromissoria vede perdurare i propri effetti anche oltre il tempo di vigenza del contratto fra le parti, purchè con la sua applicazione ed il derivante procedimento arbitrale si risolva una controversia attinente, tra l'altro, all'esecuzione del contratto di società.



Il caso di specie rientra puntualmente in tale cornice, per cui la controversia deve ritenersi sottratta alla cognizione del giudice ordinario anche se la controversia è insorta a seguito della cessazione del rapporto societario, con ciò dovendosi rigettare l'eccezione proposta dalla società, secondo cui la clausola non opererebbe con riferimento alle controversie instaurate nei confronti o da parte di ex soci né in controversie, come quella presente, in cui si verte in realtà in un caso di responsabilità extracontrattuale. L'assunto difatti, come si è visto, non è conducente, in quanto non vi sono ragioni obiettivamente fondate per ritenere che la competenza dell'arbitro cessi al cessare del rapporto sociale; né può fondatamente ritenersi che la controversia sottoposta in via principale al vaglio del Tribunale abbia natura extracontrattuale, non riguardando vicende intervenute tra terzi, ma l'incameramento di somme nell'esercizio di una carica societaria e i pagamenti effettuati sulla base dello statuto, aventi titolo quindi nel rapporto tra socio e società.

Per quanto precede la presenza della clausola compromissoria deve ritenersi idonea a radicare la competenza arbitrale per tutte le controversie tra la cooperativa e i soggetti che siano o siano stati suoi soci che traggano origine da rapporti endosocietari, ivi incluse le controversie azionate nel presente giudizio in via principale e riconvenzionale.

Deve inoltre evidenziarsi che "in materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria" (Cass., seconda sezione civile, sentenza n. 26696 del 24 novembre 2020). Per quanto precede è pronunciata sentenza, e non ordinanza ai sensi degli artt. 279, 42 e 44 c.p.c.

Alla pronuncia consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La reciproca soccombenza delle parti sulla questione decisa con il presente provvedimento induce a compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e richiesta disattesa, così provvede:

- dichiara l'improponibilità dinanzi al giudice ordinario delle domande di pagamento proposte, rispettivamente, dalla Società cooperativa Alleanza agricola – società agricola e da De Martino Norante Mario Giulio, essendo esse devolute alla cognizione arbitrale;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Trani, 2 ottobre 2023

Il giudice
Giulia Stano

